



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 109, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per le piccole e medie imprese creative», con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

Visto il comma 113 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*”;



Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "*Codice del Terzo settore*", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*"

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, 19 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2022, n. 27, che in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplina le modalità di intervento del Fondo per le piccole e medie imprese creative istituito al fine di promuovere la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese operanti nel settore creativo, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi di finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore;

Visto l'articolo 5 del predetto decreto ministeriale 19 novembre 2021, che prevede che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, attraverso la definizione di un'apposita convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia per lo svolgimento, rispettivamente, degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione e la concessione ed erogazione dei contributi e degli adempimenti di natura tecnica connessi alla valutazione dei progetti;

Considerato che l'articolo 15, comma 2, del decreto ministeriale 19 novembre 2021 stabilisce che, con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle diverse linee di azione del «Fondo per le piccole e medie imprese creative», disciplinate dai Capi II e III e resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione nonché l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria ed alla corretta attuazione degli interventi;



DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “*Ministero*”: il Ministero dello sviluppo economico;

b) “*Agenzia*”: l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;

c) “*Fondo*”: il Fondo a sostegno delle piccole e medie imprese creative, istituito dall’articolo 1, commi 109 e ss., della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

d) “*decreto 19 novembre 2021*”: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, 19 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2022, n. 27, che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, disciplina le modalità di intervento del *Fondo*;

e) “*settore creativo*”: il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità;

f) “*impresa creativa*”: l’impresa operante nel *settore creativo* la cui attività, come risultante dal Registro delle imprese, è individuata da uno dei codici ATECO elencati all’Allegato 1 al *decreto 19 novembre 2021*;

g) “*PEC*”: posta elettronica certificata;

h) “*piattaforma informatica*”: la piattaforma informatica resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet dell’*Agenzia*;

i) “*DSAN*”: la dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;

j) “*GDPR*”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

k) “*Carta di Identità Elettronica*”: il documento d’identità personale rilasciato dal Ministero dell’interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

l) “*Carta nazionale dei servizi*”: la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);



m) “SPID”: il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del *decreto 19 novembre 2021*, le modalità attuative degli interventi previsti a valere sul *Fondo*, stabilendo gli aspetti inerenti ai termini e alle modalità di presentazione della domanda e fornendo gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione della misura di sostegno al *settore creativo* disciplinata dal predetto decreto.

Art. 3.

(Gestione degli interventi)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 del *decreto 19 novembre 2021*, gli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l’accoglienza, l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni sono svolti dall’*Agenzia*, sulla base dell’articolazione di competenze prevista dal presente decreto e dalla convenzione con la quale sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie destinate al presente intervento.

Art. 4.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione)

1. Le agevolazioni di cui ai Capi II e III del *decreto 19 novembre 2021* sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 4 del *decreto 19 novembre 2021*, tenuto anche conto di eventuali cofinanziamenti con fondi nazionali, regionali e dell’Unione europea disposti nell’ambito delle collaborazioni instaurate ai sensi dell’articolo 3 del *decreto 19 novembre 2021*. Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l’integrale copertura delle spese ammissibili, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all’importo ammissibile, condizionatamente alla verifica, da parte dell’*Agenzia*, della capacità dell’impresa richiedente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria dell’iniziativa. Dell’avvenuto esaurimento delle risorse del *decreto 19 novembre 2021* è data pubblicità da parte del *Ministero*, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sulla base dei dati comunicati dall’*Agenzia*. Ove si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni, anche a seguito degli apporti derivanti da ulteriori iniziative adottate nell’ambito delle politiche nazionali, regionali e dell’Unione europea per il sostegno al *settore creativo*,



il *Ministero* provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande, dandone pubblicità con le medesime modalità. L'*Agenzia* provvede a dare conforme notizia, mediante pubblicazione sul proprio sito internet.

3. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le istanze che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L'*Agenzia* provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

4. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la *piattaforma informatica* messa a disposizione nel sito internet dell'*Agenzia* (www.invalitalia.it), sezione "Fondo imprese creative", **dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi**, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate al comma 13, secondo le modalità indicate al presente articolo.

5. L'accesso alla piattaforma, ad eccezione di quanto previsto al comma 6:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa richiedente tramite *SPID*, *Carta nazionale dei servizi* o *Carta di Identità Elettronica*;

b) è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente, come risultante dal relativo certificato camerale ovvero, nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5, del *decreto 19 novembre 2021*, dalla persona fisica proponente per conto della *impresa creativa* costituenda.

6. Per le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l'accesso alla *piattaforma informatica* può avvenire solo previo accreditamento degli stessi soggetti e previa verifica dei poteri di firma in capo al legale rappresentante dell'impresa. A tale fine, è necessario inviare esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), **a partire dalle ore 10.00 del 13 giugno 2022**, una specifica richiesta all'indirizzo di posta elettronica indicato con congruo anticipo nell'apposita sezione del sito internet dell'*Agenzia* di cui al comma 4, riportante nell'oggetto "Fondo imprese creative – richiesta accreditamento alla piattaforma informatica", corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l'identificazione della stessa impresa richiedente e del suo rappresentante. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta per cui, tenuto conto dei termini previsti al successivo comma 13 per la compilazione e l'invio delle domande di agevolazione, le imprese richiedenti sono tenute a trasmettere tempestivamente l'istanza.

7. Le domande di agevolazione, complete del piano d'impresa di cui al comma 9, devono essere formulate secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nel sito dell'*Agenzia* indicato al comma 4 e firmate digitalmente, dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), pena l'improcedibilità delle stesse.

8. La domanda di agevolazione deve contenere, tra l'altro:

a) i dati anagrafici dell'impresa richiedente;

b) i dati principali del piano d'impresa proposto;



c) il programma di spesa oggetto dell'iniziativa, con l'indicazione degli importi corrispondenti a ciascuna delle voci di spesa ammissibili;

d) le agevolazioni richieste.

9. La domanda di agevolazione è completata dal piano d'impresa, contenente:

a) per le domande concernenti la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle *imprese creative*, il profilo dell'impresa richiedente, la descrizione dell'attività proposta, l'analisi del mercato di riferimento e le relative strategie, gli aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi e quelli economico-finanziari, nonché gli elementi utili alla quantificazione delle esigenze di capitale circolante di cui all'articolo 9, comma 4, del *decreto 19 novembre 2021*. In apposita sezione sono descritti, altresì, gli elementi qualificanti dei progetti integrati di cui all'articolo 9, comma 3, del *decreto 19 novembre 2021*, quelli necessari alla valutazione della sussistenza di effettivi vantaggi competitivi conseguenti alla realizzazione del progetto in forma integrata nonché quelli utili alla verifica dei limiti e delle condizioni previsti dal richiamato articolo 9, comma 3;

b) per le domande concernenti la conversione di una quota del finanziamento agevolato concesso, le caratteristiche dell'investimento previsto e dell'investitore individuato;

c) per le domande concernenti l'acquisizione di servizi specialistici, le finalità perseguite con riferimento all'introduzione di innovazioni di prodotto, servizio e di processo e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, il soggetto individuato per l'erogazione del servizio e gli ambiti strategici di intervento individuati tra quelli riportati all'articolo 13, comma 2, lettera c), del *decreto 19 novembre 2021*.

10. Fatta salva, nel caso di *impresa creativa* costituenda, la successiva trasmissione prevista al comma 11, alla domanda di agevolazione e al piano d'impresa deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'impresa richiedente, in caso di società, ovvero il certificato di attribuzione della partita IVA e l'eventuale atto costitutivo, in caso di imprese individuali;

b) *DSAN* in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'impresa rispetto ai dati esposti o agli obblighi previsti dal *decreto 19 novembre 2021*, nonché dal presente provvedimento;

c) *DSAN* relativa alla determinazione della dimensione di impresa;

d) qualora l'ammontare delle agevolazioni richieste sia di importo superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) *DSAN* in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative.

11. Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di *impresa creativa* costituenda, la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) e comma 2 del *decreto 19 novembre 2021* deve essere presentata, tramite la medesima *piattaforma informatica*



di cui al comma 4, entro sessanta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dall'*Agenzia* ai sensi dell'articolo 5 del presente provvedimento. Nel caso in cui i predetti soggetti non dimostrino l'avvenuta costituzione nei termini sopra indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

12. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di agevolazione, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, secondo quanto definito dalla *piattaforma informatica*.

13. L'iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:

a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del **20 giugno 2022**, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle *imprese creative* previsti dal **Capo II** del *decreto 19 novembre 2021*, e a partire dalle ore 10.00 del **6 settembre 2022**, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra *imprese creative* e soggetti operanti in altri settori previsti dal **Capo III** del *decreto 19 novembre 2021*. In tale fase, l'impresa richiedente può svolgere le seguenti attività:

a.1) accesso alla *piattaforma informatica* secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;

a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;

a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'impresa richiedente e apposizione della firma digitale;

a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per l'invio della stessa;

b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del **5 luglio 2022**, per gli interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle *imprese creative* previsti dal **Capo II** del *decreto 19 novembre 2021*, e a partire dalle ore 10.00 del **22 settembre 2022**, per gli interventi per la promozione della collaborazione tra imprese creative e soggetti operanti in altri settori previsti dal **Capo III** del *decreto 19 novembre 2021*. In tale fase, sono previste le seguenti attività:

b.1) accesso dell'impresa richiedente alla *piattaforma informatica*, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a);

b.2) inserimento, da parte dell'impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera a), numero 4);

b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della *piattaforma informatica*, con indicazione della data e dell'orario di invio telematico della stessa domanda.

14. L'impresa richiedente è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla *piattaforma informatica*.



15. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la *piattaforma informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'impresa richiedente, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'impresa è tenuta a:

- c) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- d) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *piattaforma informatica*.

16. Nel caso in cui l'impresa residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui agli articoli 8 e 12 del *decreto 19 novembre 2021* ovvero risulti inattiva e fatto salvo, per tale fattispecie, il caso di imprese costituite da meno di 24 mesi che non abbiano ancora avviato l'attività, la *piattaforma informatica* non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa richiedente è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.

17. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *piattaforma informatica* dell'attestazione di cui al comma 13, lettera b), numero 3).

18. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare all'*Agenzia* tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni di cui all'articolo 7.

19. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del *decreto 19 novembre 2021*, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco di 12 mesi, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria. Resta fermo, altresì, che la richiesta di applicazione delle condizioni di cui all'articolo 11 del *decreto 19 novembre 2021* non si considera un'autonoma domanda e non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.

20. Le domande presentate fuori dai termini indicati dal presente articolo, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla *piattaforma informatica* e quelle non corredate da un piano d'impresa leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dall'*Agenzia*, non saranno prese in esame.

Art. 5.

(Valutazione istruttoria delle domande di agevolazione)

1. Le domande di agevolazione sono valutate dall'*Agenzia* secondo l'ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell'orario di invio telematico risultante dell'attestazione di cui all'4, comma 13, lettera b), numero 3), entro sessanta giorni dalla stessa data, fatti salvi i maggiori termini derivanti dall'eventuale comunicazione dei motivi ostativi di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché la sospensione dei termini in caso di approfondimenti istruttori ai sensi del comma 5.



2. Nella valutazione della domanda, l'*Agenzia* procede alla verifica dei requisiti di ammissibilità formale attraverso:

a) l'esame della completezza e correttezza della documentazione fornita dal soggetto proponente tramite la *piattaforma informatica*;

b) il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente di cui all'articolo 8 ovvero all'articolo 12 del *decreto 19 novembre 2021*.

3. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2, l'*Agenzia* prosegue nell'esame di merito dell'iniziativa in funzione delle specifiche caratteristiche degli interventi previsti, rispettivamente, al Capo II e al Capo III del *decreto 19 novembre 2021*. Ai predetti fini:

a) per le domande di accesso alle agevolazioni previste dal Capo II del *decreto 19 novembre 2021* a fronte di programmi di investimento, l'*Agenzia* procede a un colloquio con i soggetti proponenti volto all'approfondimento delle informazioni esposte nella domanda di agevolazione e opera la valutazione di merito sulla base dei criteri indicati all'articolo 16, comma 4, lettera a), dello stesso decreto, secondo i parametri per ciascuno di essi specificati nell'allegato n. 1, e applicando i relativi punteggi e le soglie ivi previste;

b) per le richieste volte ad ottenere la conversione di una quota del finanziamento agevolato in contributo a fondo perduto ai sensi dell'articolo 11 del *decreto 19 novembre 2021*, l'*Agenzia* verifica la conformità dell'investimento nel capitale di rischio alle condizioni di cui al predetto articolo 11;

c) per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di voucher di cui al Capo III del *decreto 19 novembre 2021*, l'*Agenzia*, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di agevolabilità previste dall'articolo 13 del medesimo decreto, valuta le caratteristiche del fornitore del servizio specialistico, nonché l'oggetto del servizio medesimo sulla base dei criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 2.

4. Per le domande valutate positivamente ai sensi del comma 3, l'*Agenzia* provvede:

a) a individuare il regime di aiuto applicabile tra quelli previsti dall'articolo 6 del *decreto 19 novembre 2021*;

b) alla determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni, tenuto conto dei limiti e delle condizioni previsti dal *decreto 19 novembre 2021* e di quanto riportato nell'allegato n. 3;

c) alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni spettanti, sulla base di quanto previsto agli articoli 10, 11 e 14 del *decreto 19 novembre 2021*;

d) alle altre verifiche rese necessarie ai sensi del *decreto 19 novembre 2021* e della normativa di carattere generale.

5. Per lo svolgimento delle attività istruttorie l'*Agenzia* può richiedere al soggetto proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

6. Per le domande di agevolazione per le quali la verifica dei requisiti di ammissibilità formale di cui al comma 2, o l'esame di merito di cui al comma 3, si concluda con esito negativo, l'*Agenzia*



comunica all'impresa proponente, le motivazioni del mancato accoglimento. I soggetti proponenti possono presentare controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

7. Per le domande concernenti la nascita, lo sviluppo e il consolidamento delle *imprese creative* e per le domande di accesso alle agevolazioni in forma di voucher, in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono con esito positivo, l'*Agenzia* comunica le risultanze istruttorie richiedendo contestualmente la trasmissione della documentazione utile alla definizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, se necessaria e qualora non già prodotta in precedenza, che dovrà essere trasmessa dal soggetto proponente entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al presente comma. Il predetto termine è fissato in 60 (sessanta) giorni nel caso di soggetto proponente persona fisica, nel qual caso dovrà essere trasmessa anche la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni previsti all'articolo 8, comma 1, lettera *a*) e comma 2, del *decreto 19 novembre 2021*.

8. Entro 15 (quindici) giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 7, ovvero dalla data di ricezione della documentazione richiesta con la predetta comunicazione, l'*Agenzia* adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 17 del *decreto 19 novembre 2021*.

9. Per le domande concernenti la richiesta di conversione di una quota del finanziamento agevolato, ai sensi dell'articolo 11 del *decreto 19 novembre 2021*, in relazione alle quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono con esito positivo l'*Agenzia* procede all'adozione del provvedimento di accoglimento che, definito l'ammontare del contributo a fondo perduto concedibile, ridefinisce il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso. L'efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al perfezionamento del versamento all'impresa beneficiaria che deve intervenire entro e non oltre sei mesi dalla data del provvedimento. A tal fine l'impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere entro il predetto termine, attraverso la *piattaforma informatica* e con le modalità definite nella sezione "Fondo imprese creative" del sito internet dell'*Agenzia*, la documentazione comprovante l'intervenuto versamento delle risorse in favore dell'impresa beneficiaria.

10. Ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione o di accoglimento, l'*Agenzia* procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115.

Art. 6.

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la *piattaforma informatica*, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione "Fondo imprese creative" del sito internet dell'*Agenzia*. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.



2. Le agevolazioni per i programmi di investimento di cui al Capo II del *decreto 19 novembre 2021*, regolate dall'articolo 10 del medesimo decreto, sono erogate in non più di quattro stati di avanzamento lavori, fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto, di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria. La predetta garanzia fideiussoria deve essere di importo pari all'anticipazione richiesta, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema reso disponibile sul sito internet dell'*Agenzia* e rilasciata da istituti di credito, compagnie assicurative o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 4075 del 5 febbraio 2014. L'anticipazione erogata è recuperata dall'*Agenzia* in quote proporzionali al contributo che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori; la fideiussione o polizza fideiussoria è comunque svincolata a seguito del completo recupero dell'anticipazione erogata.

3. La rendicontazione avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20 (venti) per cento dei costi ammessi, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso; nei limiti del 30 (trenta) per cento delle agevolazioni concesse i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati.

4. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il soggetto beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuto a darne motivata giustificazione all'*Agenzia*. Qualora l'*Agenzia* accerti che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa può essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il soggetto beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilità di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento.

5. All'*Agenzia* è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all'impresa beneficiaria la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 (sei) mesi dalla richiesta ed in assenza di presentazione di ulteriori richieste di erogazione da parte del soggetto beneficiario.

6. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori è trasmessa dall'impresa beneficiaria all'*Agenzia* entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa e ad una relazione tecnica sul progetto realizzato, contenente anche il quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute, da redigere secondo lo schema che sarà reso disponibile dall'*Agenzia* sul proprio sito internet.



7. Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l'erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.

8. Le agevolazioni erogate ai sensi dei commi 2 e 6 comprendono anche la proporzionale quota di contributo commisurato alle eventuali esigenze di capitale circolante di cui all'articolo 9, comma 5, del *decreto 19 novembre 2021*, ritenute agevolabili dall'*Agenzia* e quantificate nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 5.

9. In occasione della richiesta di erogazione del saldo, l'*Agenzia* verifica altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti al periodo di realizzazione del progetto, l'effettivo sostenimento da parte dell'impresa beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel provvedimento di concessione.

10. Le agevolazioni per gli interventi di cui al Capo III del *decreto 19 novembre 2021* sono erogate, in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa beneficiaria a seguito della completa fruizione dei servizi specialistici oggetto delle agevolazioni. La richiesta di erogazione deve essere corredata dai titoli di spesa quietanzati e da una relazione, redatta dal soggetto fornitore dei predetti servizi specialistici sulla base dello schema reso disponibile nel sito internet dell'*Agenzia*, attestante le attività svolte e gli obiettivi raggiunti.

11. I pagamenti delle spese oggetto delle richieste di erogazione devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati all'impresa beneficiaria, che è tenuta ad assicurare la tracciabilità, anche attraverso l'indicazione nell'oggetto della fattura e nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "*Fondo imprese creative - decreto ministeriale 19 novembre 2021 – Capo II/III*", unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.

12. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata all'esito delle verifiche condotte dall'*Agenzia* sulla documentazione di cui al presente articolo e, per l'ultimo stato avanzamento lavori di cui al comma 6, ai controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, svolti dall'*Agenzia* medesima ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del *decreto 19 novembre 2021*, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa.

13. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 12 diano esito negativo, l'*Agenzia* richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l'invio di documentazione



non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

14. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al presente articolo, l'*Agenzia* eroga le somme dovute entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà dell'*Agenzia* di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

Art. 7.

(Variazioni)

1. Le variazioni di cui all'articolo 20 del *decreto 19 novembre 2021* devono essere tempestivamente comunicate all'*Agenzia* con una argomentata relazione corredata di idonea documentazione.

2. L'*Agenzia* verifica la documentazione di cui al comma 1 e procede all'aggiornamento istruttorio ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 8.

(Monitoraggio)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19 del *decreto 19 novembre 2021*, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al Capo II del predetto decreto sono tenute ad inviare, a partire dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al terzo esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una *DSAN* attestante il permanere delle caratteristiche di *impresa creativa*, fatte salve le ipotesi di variazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 20 del *decreto 19 novembre 2021*, la presenza in azienda dei beni agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e di non cessare volontariamente, alienare o concedere in locazione o trasferire l'attività, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rinvia a quanto disposto dal *decreto 19 novembre 2021*.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 4, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *decreto 19 novembre 2021* e dal presente provvedimento.



3. In attuazione del *GDPR* e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione "Fondo imprese creative" del sito internet dell'*Agenzia* (www.invitalia.it) e del *Ministero* (www.mise.gov.it).

IL DIRETTORE GENERALE

(*Giuseppe Bronzino*)



Allegato n. 1

(Art. 5 comma 3, lettera a)

CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI ALLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PRESENTATE DALLE IMPRESE CREATIVE

L'accesso alle agevolazioni previste dal Capo II prevede la determinazione di punteggi, assegnabili ai piani d'impresa, nonché la soglia minima per l'accesso alle agevolazioni, calcolati sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criteria di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio	Punteggio max
a) Caratteristiche del soggetto proponente, inclusa l'adeguatezza e coerenza delle competenze possedute al suo interno rispetto alla specifica attività prevista dal piano d'impresa anche con riguardo a titoli e certificazioni possedute	a.1) Adeguatezza e coerenza delle competenze imprenditoriali e delle esperienze/qualifiche relative alle competenze tecniche (soci ed eventuali dipendenti), rapportate alla dimensione e complessità del progetto proposto	<ul style="list-style-type: none">• Competenze imprenditoriali e/o tecniche non adeguate: punti 0• Competenze imprenditoriali e/o tecniche sufficienti: punti 10• Competenze imprenditoriali e/o tecniche adeguate: punti 20	20
	Punteggio max criterio a)		
	<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) punti 10</i>		20
b) Coerenza dell'iniziativa proposta con le finalità dell'intervento, dimostrando elementi di innovazione e ricadute rispetto alla filiera creativa di riferimento	b.1) Capacità dell'iniziativa imprenditoriale di introdurre un nuovo prodotto/servizio, nuove soluzioni organizzative, produttive o di mercato, con focus sugli aspetti creativi e in coerenza con le finalità dell'intervento	<ul style="list-style-type: none">• L'iniziativa imprenditoriale non introduce alcuna innovazione e/o non risulta coerente: punti 0• L'iniziativa imprenditoriale presenta elementi di innovazione ed è coerente: punti 10	10
	b.2) Impatto dell'iniziativa imprenditoriale rispetto alla filiera creativa di riferimento, individuando eventuali partnership e relazioni con altri soggetti attivi nel settore	<ul style="list-style-type: none">• Il progetto non è in grado di generare un impatto significativo rispetto alla filiera creativa di riferimento e/o non prevede partnership di rilievo con altri attori del settore: punti 0• Il progetto è in grado di generare un impatto significativo rispetto alla filiera creativa di riferimento e/o prevede partnership di rilievo con altri attori del settore punti 10	10
	Punteggio max criterio b)		
	<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) punti 20</i>		20



Criteria di valutazione	Elementi di valutazione	Attribuzione punteggio	Punteggio max
c) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proponente e relative strategie di marketing	c.1) Analisi di mercato: descrizione clienti, concorrenti diretti e/o indiretti, posizionamento sul mercato e vantaggio competitivo	<ul style="list-style-type: none"> Analisi superficiale/non approfondita: punti 0 Analisi parzialmente attendibile: punti 5 Analisi attendibile: punti 10 	10
	c.2) Efficacia delle strategie previste (di marketing, di prodotto/servizio, di prezzo, di comunicazione) rispetto al mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> Strategie deboli: punti 0 Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti: punti 5 Strategie appropriate e coerenti: punti 10 	10
Punteggio max criterio c)			20
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) punti 10</i>			
D) Fattibilità tecnica del programma di investimento e sostenibilità economica e finanziaria del piano d'impresa	d.1) Fattibilità tecnica dell'iniziativa in rapporto alla completezza e coerenza dell'assetto produttivo, della struttura organizzativa e della sede oggetto di investimento	<ul style="list-style-type: none"> L'assetto tecnico-produttivo non è adeguatamente descritto e/o risulta incoerente: punti 0 L'assetto tecnico-produttivo risulta sufficientemente descritto e sostanzialmente coerente: punti 3 L'assetto tecnico-produttivo è ben descritto e risulta pienamente coerente: punti 6 	6
	d.2) Appartenenza dell'iniziativa ad un progetto integrato che consenta di realizzare effettivi vantaggi competitivi	<ul style="list-style-type: none"> Non appartenenza ad un progetto integrato: punti 0 Appartenenza ad un progetto integrato: punti 5 	5
	d.3) Coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari inerenti la realizzazione del programma degli investimenti proposto	<ul style="list-style-type: none"> Il prospetto fonti/impieghi evidenzia un fabbisogno finanziario per il quale non è stata prevista alcuna copertura: punti 0 Il prospetto fonti/impieghi è coerente: punti 4 	4
	d.4) Attendibilità degli obiettivi di fatturato e della redditività (R) prospettica dell'iniziativa	<ul style="list-style-type: none"> Le previsioni di redditività non sono attendibili: punti 0 Le previsioni di redditività sono sufficientemente attendibili: punti 3 Le previsioni di redditività sono pienamente attendibili: punti 5 	5
Punteggio max criterio d)			20
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) punti 10</i>			

Punteggio massimo conseguibile	80
Punteggio minimo per l'ammissibilità	50

Punteggio di ammissibilità

Il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 80 punti.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 50 punti. Inoltre, ognuno dei criteri di valutazione deve raggiungere comunque un punteggio non inferiore al minimo previsto.



Allegato n. 2

(Art. 5 comma 3, lettera c)

CRITERI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLE RICHIESTE DI VOUCHER PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI EROGATI DA IMPRESE CREATIVE.

L'accesso alle agevolazioni previste dal Capo III prevede il superamento dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione	Elementi di valutazione	SI / NO
<i>Elementi di Innovazione</i>	Elementi di innovazione del prodotto/servizio offerto, dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita organizzativa e commerciale, che verranno introdotti attraverso l'acquisizione di servizi specialistici nel settore creativo.	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di Innovazione: SI / NO
	Collegamento tra il servizio specialistico richiesto e gli ambiti di intervento previsti dall'art.13 comma 2 lettera c) del <i>decreto 19 novembre 2021</i>	<ul style="list-style-type: none">• Il progetto presenta relazione con uno o più ambiti di intervento: SI / NO
<i>Caratteristiche soggettive del fornitore</i>	Coerenze tra il profilo del fornitore ed i servizi specialistici richiesti a finanziamento	<ul style="list-style-type: none">• L'attività svolta dal fornitore è coerente con i servizi specialistici richiesti a finanziamento dalla società proponente: SI / NO



Allegato n. 3

(Art. 5 comma 4, lettera b)

SPESE AMMISSIBILI

INDICAZIONI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Nel presente allegato sono riepilogate e precisate le indicazioni e le condizioni di ammissibilità delle spese definite all'articolo 9, comma 4, del decreto 19 novembre 2021.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:

- a) immobilizzazioni materiali con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica, purché coerenti e funzionali all'attività d'impresa, a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata ed identificabili singolarmente;
- b) immobilizzazioni immateriali, necessarie all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, ivi incluse:
 - le spese per acquisizione di brevetti;
 - le spese per acquisizione di programmi informatici e soluzioni tecnologiche, commisurate alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa. A titolo esemplificativo, sono incluse le spese relative alla progettazione e sviluppo di software applicativi, piattaforme digitali, applicazioni, soluzioni digitali per i prodotti e servizi offerti, ovvero per i relativi processi di produzione e erogazione nonché alla progettazione e sviluppo di portali web, anche a solo scopo promozionale;
- c) opere murarie nel limite del 10% (dieci per cento) del programma complessivamente considerato ammissibile. Rientrano in tale voce, tra l'altro,
 - le spese connesse all'installazione di macchinari, impianti ed attrezzature;
 - le spese riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento;
 - le spese relative a strutture mobili e prefabbricati a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;
- d) esigenze di capitale circolante, coerenti con l'iniziativa proposta, che possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
 - materie prime, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
 - servizi di carattere ordinario, strettamente necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa;
 - godimento di beni di terzi, inclusi spese di noleggio, canoni di leasing, housing/hosting;
 - utenze;
 - perizie tecniche, spese assicurative connesse al progetto, fidejussioni bancarie connesse al progetto;



- costo del lavoro dipendente assunto a tempo indeterminato che non benefici di alcun'altra agevolazione, anche indiretta, o a percezione successiva, impiegato nel programma di investimento.

Ai fini dell'ammissibilità, le predette spese devono:

- essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare in sede di domanda;
- essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento;
- essere sostenute per l'acquisto di beni e servizi utilizzati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa ed essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- essere sostenute per l'acquisto di beni utilizzati esclusivamente dall'impresa richiedente nell'unità produttiva destinataria delle agevolazioni, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove nell'ambito del territorio nazionale, purché utilizzati a beneficio esclusivo dell'impresa richiedente e ubicati in spazi resi disponibili alla stessa in virtù di specifici accordi documentati, ovvero localizzabili digitalmente.
- con riferimento alle immobilizzazioni immateriali di cui alla precedente lettera b), essere supportate da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati ovvero a investimenti di mera sostituzione degli stessi;
- relative a imposte e tasse, inclusa l'IVA, nonché ai titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;
- relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessarie al processo produttivo dell'impresa, nonché, in relazione al mero trasporto dei prodotti aziendali, quelli attrezzati per la conservazione condizionata dei prodotti;
- effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano".



**ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO
INTERMINISTERIALE 19 NOVEMBRE 2021 E DAL PRESENTE DECRETO
DIRETTORIALE**

ONERI INTRODOTTI¹

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	Decreto interministeriale articolo 15, comma 2; decreto direttoriale articolo 4		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la *piattaforma informatica* messa a disposizione nel sito internet dell'*Agenzia* (www.invitalia.it), sezione "Fondo imprese creative", dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle date indicate all'articolo 4, comma 13 del decreto direttoriale e secondo le modalità indicate al medesimo articolo 4.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del *decreto 19 novembre 2021*, ciascuna impresa può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell'arco di 12 mesi, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria. Resta fermo, altresì, che la richiesta di applicazione delle condizioni di cui all'articolo 11 del *decreto 19 novembre 2021* non si considera un'autonoma domanda e non soggiace alle limitazioni previste dal presente comma.

Le domande presentate fuori dai termini indicati all'articolo 4, quelle trasmesse tramite canali diversi dalla *piattaforma informatica* e quelle non corredate da un piano d'impresa leggibile e redatto sulla base dello schema reso disponibile dall'*Agenzia*, non saranno prese in esame.

¹ Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura, 19 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 2022, n. 27, come specificati dal presente decreto direttoriale. Trattandosi di un nuovo intervento, non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



2) Trasmissione di eventuali chiarimenti e integrazioni			
Riferimento normativo interno	Decreto direttoriale articolo 5, comma 5		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

L'*Agenzia* può richiedere al soggetto proponente integrazioni o informazioni aggiuntive necessarie all'espletamento delle verifiche di competenza, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

3) Richiesta di erogazione			
Riferimento normativo interno	Decreto ministeriale, articolo 18 - Decreto direttoriale, articolo 6		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Le agevolazioni per i programmi di investimento di cui al Capo II del *decreto 19 novembre 2021*, regolate dall'articolo 10 del medesimo decreto, sono erogate in non più di quattro stati di avanzamento lavori, fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto, di richiedere l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti, di importo non superiore al 40 (quaranta) per cento dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria.

La rendicontazione avviene mediante la presentazione dei titoli di spesa e delle relative quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori e relative ai pagamenti ricevuti, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20 (venti) per cento dei costi ammessi, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso; nei limiti del 30 (trenta) per cento delle agevolazioni concesse i soggetti beneficiari possono presentare anche titoli di spesa non quietanzati.

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.



Le agevolazioni per gli interventi di cui al Capo III del *decreto 19 novembre 2021* sono erogate, in un'unica soluzione, su richiesta dell'impresa beneficiaria a seguito della completa fruizione dei servizi specialistici oggetto delle agevolazioni. La richiesta di erogazione deve essere corredata dai titoli di spesa quietanzati e da una relazione, redatta dal soggetto fornitore dei predetti servizi specialistici sulla base dello schema reso disponibile nel sito internet dell'*Agenzia*, attestante le attività svolte e gli obiettivi raggiunti

Le richieste di erogazione, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, devono essere inviate utilizzando la *piattaforma informatica*, secondo le modalità e gli schemi resi disponibili nella sezione "Fondo imprese creative" del sito internet dell'*Agenzia*. Il mancato utilizzo dei predetti schemi, nonché l'invio della richiesta con modalità diverse da quelle indicate, costituiscono motivo di improcedibilità della richiesta.

4) Comunicazione delle variazioni

Riferimento normativo interno	Decreto ministeriale, articolo 20 - Decreto direttoriale, articolo 7		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente all'*Agenzia* eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie o variazioni della compagine societaria, nonché quelle afferenti al programma di investimento fornendo una documentata motivazione.

L'*Agenzia* verifica la predetta documentazione e procede all'aggiornamento istruttorio ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.